



CITTA' DI BORDIGHERA
Provincia di Imperia

REGOLAMENTO
PER LA CREMAZIONE, L'AFFIDAMENTO, LA
CONSERVAZIONE E LA DISPERSIONE DELLE CENERI
DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. del 30 aprile 2009.

Articolo 1

Oggetto e finalità – Gestione Urna

1. Il presente regolamento disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito delle disposizioni statali e regionali vigenti in materia.
2. L'urna cineraria, contenente le ceneri derivanti dalla cremazione del defunto, è depositata: (a) presso il soggetto affidatario individuato dal defunto ai sensi dell'articolo 7 commi 1, 2 e 3 del presente Regolamento; (b) presso il soggetto affidatario individuato dall'ufficiale dello stato civile ai sensi dell'articolo 7; (c) presso il cimitero comunale, ai sensi dell'articolo 7, comma 4 ultimo periodo, nel caso di inapplicabilità delle precedenti disposizioni contenute nel medesimo articolo 7, ovvero, per volontà dell'interessato, ai sensi dell'articolo 6.
3. L'urna cineraria vuota a seguito della dispersione delle ceneri è conservata o smaltita ai sensi dell'art. 3, comma 6, lett. b).

Articolo 2

Autorizzazione alla cremazione

1. Ove il decesso sia avvenuto nel territorio del Comune di Bordighera la cremazione del cadavere viene autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune di Bordighera sulla base della volontà del defunto espressa con le modalità previste dalla normativa vigente, previo accertamento della morte effettuato dal medico necroscopo.
2. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non è corredata dal certificato in carta libera rilasciato dal medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata dall'autorità giudiziaria, del nulla osta alla cremazione della stessa autorità giudiziaria.
3. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni eseguite dopo un periodo di 10 anni dalla sepoltura o di estumulazioni eseguite dopo un periodo di 20 anni, o eseguite entro i termini indicati da norme speciali, possono essere avviati alla cremazione, a richiesta dei parenti previsti dalla legge, previa autorizzazione del Comune.
Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
4. Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.

Articolo 3

Autorizzazione alla dispersione

1. Ove il decesso sia avvenuto nel territorio del Comune di Bordighera la dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale dello stato civile del comune di Bordighera secondo la volontà espressa dal defunto.

2. In caso di decesso di un cittadino residente in Bordighera, avvenuto in altro comune, la suddetta autorizzazione può essere disposta anche dall'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Bordighera.
3. La dispersione di ceneri già tumulate è autorizzata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune, ove sono custodite le ceneri.
4. La volontà del defunto deve essere espressa con le modalità previste dalle disposizioni statali vigenti in materia.
5. La richiesta di autorizzazione alla dispersione delle ceneri deve contenere l'indicazione:
 - a) del soggetto richiedente legittimato secondo quanto stabilito dalla legge;
 - b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
 - c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri saranno disperse .
6. La richiesta deve essere inoltre corredata da:
 - a) una dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna all'affidatario di cui all'art. 7 derivanti da vincoli determinati dall'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
 - b) una dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata ovvero l'indicazione delle modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al cimitero e si intenda considerarla rifiuto. Ove l'urna vuota sia consegnata al Comune questo provvederà a smaltirla quale rifiuto ai sensi di legge;
 - c) l'autorizzazione dell'ente e/o soggetto privato proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri.
7. La dispersione potrà essere effettuata nei luoghi di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
8. L'atto di autorizzazione dovrà indicare:
 - a) la persona indicata a eseguire la dispersione;
 - b) il luogo, anche sommariamente individuato nel caso di dispersione in natura, ove avverrà la dispersione delle ceneri.
9. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti indicati nel provvedimento di autorizzazione, ai sensi delle disposizioni vigenti statali e regionali.

Articolo 4

Modalità di dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri, da eseguirsi al di sopra o al di sotto della terra o dell'acqua, ha luogo in orario diurno, compreso tra le ore 09.00 e le ore 12.00, ad esclusione dei giorni festivi, ed in ogni caso in condizioni di normale visibilità e in modo che sia liberamente consentita la presenza dei parenti del defunto, nonché del personale, anche comunale, incaricato delle funzioni di vigilanza e di controllo.

Articolo 5

Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente nei seguenti luoghi:
 - a) nel cinerario comune;
 - b) in apposite aree cimiteriali a tal fine individuate dalla giunta comunale su indicazione dell'ufficio tecnico;

- c) nelle aree all'aperto appartenenti al demanio comunale individuate dalla giunta comunale su indicazione dell'ufficio tecnico, fermo rimanendo il divieto di cui al comma 2;
 - d) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa o alla maggior distanza stabilita dall'autorità competente;
 - e) nei rii;
 - f) nelle aree private, nei limiti di cui ai commi 2 e 3;
fermo restando quanto prescritto dall'art. 4, comma 5, della legge della Regione Liguria n. 24 del 4 luglio 2007.
2. La dispersione è vietata nei luoghi, pubblici e privati, distanti meno di 100 metri da unità abitative, salvo il consenso scritto dei proprietari di queste ultime.
 3. La dispersione in aree private, nei limiti di cui al comma precedente, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività con fini di lucro.
 4. La dispersione in mare e nei rii è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

Articolo 6

Modalità di conservazione delle ceneri

1. L'urna contenente le ceneri, appositamente chiusa, può essere tumulata o consegnata all'affidatario di cui all'art. 7.
2. La tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro.
3. La durata della concessione è quella prevista dalle disposizioni vigenti al momento della tumulazione.

Articolo 7

Autorizzazione per l'affidamento personale delle ceneri

1. L'affidamento di un'urna cineraria a persona o ente determinati deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune di Bordighera (ove l'urna sarà stabilmente tenuta), sulla base della volontà espressa dal defunto e previa acquisizione da parte dello stesso ufficiale dell'accettazione scritta dell'affidatario.
2. La volontà del defunto può essere espressa con le modalità di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), n. 1), 2), e 3) della Legge 130/2001.
3. Nel rispetto delle volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona capace di agire, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne le volontà.
4. In mancanza di indicazione specifica dell'affidatario dell'urna da parte del defunto, poi cremato, le sue ceneri sono affidate con apposito atto dall'ufficiale dello stato civile ai seguenti familiari, che abbiano accettato per iscritto, in ordine di preferenza:
 - a) coniuge superstite;
 - b) figli;
 - c) fratelli e sorelle;
 - d) nipoti
 - e) ascendenti.

In caso vi siano più interessati all'affidamento di cui alle lettere b), c), d) ed e), dovrà essere indicato dall'ufficiale di stato civile, previo accordo tra gli stessi, il familiare affidatario.

Qualora dovesse essere presentata all'ufficiale di stato civile richiesta di autorizzazione all'affidamento da parte di un familiare che, nell'ordine di cui al primo periodo del presente comma, viene dopo gli altri familiari, lo stesso richiedente dovrà previamente acquisire, e presentare all'ufficiale predetto, la rinuncia, ovvero l'assenso, da parte dei familiari che lo precedono nell'ordine di graduazione.

La mancata indicazione specifica dell'affidatario da parte del defunto, con eventuale mancanza o impossibilità di affidamento ai sensi del presente comma, comporta la tumulazione dell'urna nel cimitero a spese dei congiunti.

5. L'affidamento dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivati da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà (espressa per iscritto) del defunto.

I soggetti interessati all'affidamento previsto al comma precedente presentano all'ufficiale dello stato civile del comune di Bordighera (ove è avvenuto il decesso ovvero dove sono tumulate le ceneri), richiesta di autorizzazione all'affidamento personale, che dovrà contenere:

- a) i dati identificativi del defunto;
- b) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, che sottoscriverà il verbale di consegna;
- c) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- d) il consenso dell'affidatario ai controlli da parte dell'amministrazione comunale;
- e) l'obbligo dell'affidatario di informare l'amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri;
- f) la dichiarazione di conoscenza delle norme relative ai reati di dispersione non autorizzata delle ceneri e delle norme per evitare la profanazione dell'urna;
- g) la dichiarazione di conoscenza delle possibilità di trasferimento dell'urna in un cimitero a scelta degli interessati (nel caso in cui il familiare non intendesse più conservarla) o dispersione nelle forme di legge;
- h) la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinanti dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo quanto diversamente indicato nella richiesta di affidamento.

La variazione di indirizzo all'interno del territorio comunale non comporta la necessità di comunicazione all'ente medesimo di variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando solo l'autorizzazione al trasporto.

Ogni affidamento di un'urna cineraria e ogni variazione conseguente deve essere registrato dall'ufficiale di stato civile, anche in modo informatico, con l'indicazione:

- a) per gli affidamenti autorizzati, dei dati del defunto, dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario;
- b) per le variazioni intervenute sul luogo di conservazione diverso dalla residenza dell'affidatario, dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione;
- c) per i recessi dall'affidamento, del cimitero di nuova sepoltura e della data di recesso;
- d) della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e dei relativi esiti.

Articolo 8

Modalità conservative delle urne affidate a familiari

1. In caso di affidamento personale l'urna deve essere contenuta in un luogo che abbia destinazione stabile nonché protetta da ogni profanazione.
2. L'affidatario deve assicurare la propria meticolosa custodia delle ceneri dal punto di vista igienico-sanitario.

Articolo 9

Tutela della memoria

1. Affinché non sia perduta la memoria del defunto, in caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, i dati anagrafici dello stesso, su richiesta e a spesa degli interessati, potranno essere posti su loculi di proprietà o su appositi spazi messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale per un periodo di 5 anni. Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Articolo 10

Controlli e sanzioni

Il comune vigila attraverso il servizio di Polizia Municipale e controlla anche periodicamente sulla effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare.

Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni previste in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 5 bis della Legge della Regione Liguria 4 luglio 2007, n.24.

Articolo 11

Informazione ai cittadini

1. Il Comune di Bordighera promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie.